


REGOLAMENTO

PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE
(DECO)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2014



INDICE

- Art. 1 -Definizioni
- Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 3- Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 4- Istituzione del Registro DE.CO.
- Art. 5- Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 6- La struttura organizzativa
- Art. 7- Le iniziative comunali
- Art. 8- Le garanzie
- Art. 9- Le attività di coordinamento
- Art. 10- Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale
- Art. 11- Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 12- Istituzione di un Osservatorio comunale
- Art. 13- Norme finali

Art. 1

Definizioni

1. Le Denominazioni Comunali non sono una certificazione di origine o di qualità; sono un marchio dell'identità territoriale che può essere unico per un comune e riguardare tutti i prodotti iscritti nel registro. Si tratta di una carta di identità istituita dal Comune.
2. Le De.Co. hanno vocazione europea e mondiale, non sono un modo di fare ripiegare la cultura locale su se stessa, prevedono la possibilità di innovazioni tecniche e promuovono l'apertura dei territori verso i propri vicini, diffondendo l'idea di una *Europa dei comuni* fondata sul modello del continuum linguistico.
3. Il continuum culturale è lo strumento intellettuale per distinguere le culture su diverse scale che rappresentano ad un livello superiore una unità di identità. In questo modo, i comuni sono i luoghi di cristallizzazione di diverse influenze che collegano i territori rurali con le altre realtà culturali. Si tratta quindi di una doppia natura, di cristallizzazione nei riguardi della cultura rurale, di collegamento nei riguardi dei comuni europei e del Mediterraneo.
4. Le De.Co. in quanto strumento di istituzionalizzazione da parte del Comune della cultura materiale di un territorio, sono il canale ideale per promuovere lo scambio tra i diversi territori ai sensi di quanto descritto nel precedente comma.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle Finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere e sostenere iniziative in favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro, ricorrendo ad interventi

finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati;

e) di rilasciare un marchio De.Co. al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale e il Comune può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile e opportuno; il marchio può essere concesso a chi ne fa richiesta per la promozione dei prodotti tutelati e inseriti nel registro di cui all'art. 3 e che corrispondono ai requisiti del disciplinare.

Art. 3

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno dieci anni consecutivi.

Art. 4

Istituzione del Registro De.Co.

Viene istituito presso l'ufficio Affari generali un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

Art. 5

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta comunale, composta da cinque membri e la cui durata in carica coincide con il mandato dell'Amministrazione comunale. Nella Commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.Co. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione. Funge da segretario il responsabile del procedimento.

Art. 6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa viene attribuita, per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento, all'Area amministrativa del Comune di Casperia.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune di Casperia assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune di Casperia individua, nel quadro dei propri programmi comunicazionali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune di Casperia, altresì, ricerca, ai fini De.Co., forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 8

Le tutele e le garanzie

Il Comune di Casperia, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 9

Le attività di coordinamento

1. Il Comune di Casperia, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni socio-culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 10

Istituzione di speciale Sezione della Biblioteca comunale

Nell'ambito della Biblioteca comunale "Renzo Di Mario" potrà essere istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agroalimentare locale.

Art. 11

Riferimento alle normative statali e regionali

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 12

Istituzione di un Osservatorio comunale

È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.

A questo Osservatorio perviene, con scadenza annuale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art 4, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte dell'assessore o consigliere delegato in materia di agricoltura.

Art. 13

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.